



CONSORZIO DI GESTIONE
AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016

Ai sensi dell'art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI – “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” -Azione 6.5 e 6.5.1. "Interventi per la Tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina

IMPORTO PROGETTO € 364.411,54

CUP: J55H17001210006 - CIG: 861780232F

Sommario

ART. 1 PREMESSE	4
ART. 2 CHIARIMENTI	4
ART. 3 COMUNICAZIONI.....	5
ART. 4 OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 5 QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO	7
ART. 6 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.....	8
ART. 7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 9 AVVALIMENTO	13
ART. 10 SUBAPPALTO.....	15
ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA	
ART. 12 POLIZZA ASSICURATIVA.....	18
ART. 13 SOPRALLUOGO	18
ART. 14 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ	19
ART. 15 CONTENUTO DELL'OFFERTA	20
ART. 16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	31
ART.17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA.....	33
ART. 18 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	36
ART.19 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	36

ART.20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
ART. 21 CAUZIONE DEFINITIVA.....	38
ART. 22 CLAUSOLE RISOLUTIVE	39
ART. 23 ACCORDO BONARIO	39
ART. 24 FORO COMPETENTE.....	40
ART. 25 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	40
ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI	40

ART. 1 PREMESSE

Il presente Disciplinare (di seguito, "*Disciplinare*") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "*Bando*") con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, c. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "*Codice dei Contratti*").

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto "Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina" per la selezione di interventi per la tutela della biodiversità terrestre e marina, CUP *J55H17001210006* e CIG 861780232F.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle Linee guida ANAC n. 3/2016, aggiornate con deliberazione Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 è il dott. Paolo D'Ambrosio, PEC segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Direttore del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo n. ___ del _____, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9 bis. Per il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il bando di gara è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul sito <https://www.serviziocontrattipubblici.it> del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sul profilo del committente nella sezione "Avvisi pubblici".

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <http://www.ampportocesareo.it/> come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente. Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, alle richieste presentate entro i tempi fissati verranno fornite le risposte almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.ampportocesareo.it/>, nella sezione "Avvisi pubblici" all'interno dello spazio destinato all'affidamento in questione.

ART. 3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Come disposto nel art. 2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 4 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'appalto degli “ Interventi per la Tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina ” relativo all'intervento "POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI – “ Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.5 e 6.5.1”, indetto dal Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo , da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice dei Contratti).

La presente procedura è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dal Progetto esecutivo e Capitolato Speciale d'Appalto, che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <http://www.ampportocesareo.it/>, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web. Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: C.I.G. 861780232F.

L'appalto dei lavori prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Un intervento in mare, all'interno del perimetro dell'AMP di Porto Cesareo e del SIC IT915001 “Palude del Capitano”, che prevede la realizzazione di una scogliera artificiale sommersa su fondale sabbioso in passato utilizzata come impianto di stabulazione di mitili attività considerata a forte impatto ambientale e che si prefigge l'obiettivo principale di implementare le funzioni, i processi ed i servizi ecosistemici erogati dall'habitat 1170 “Scogliere” della Direttiva 92/43/CEE nell'area di interesse;
2. Un intervento a terra, all'interno del perimetro del SIC IT9150028 “Porto Cesareo” che prevede azioni di tutela e riqualificazione dei sistemi dunali interessati da complessi e diffusi problemi di degrado e di erosione e che manifestano prioritarie esigenze di recupero, di rinaturazione e rimozione delle cause di criticità; per queste finalità sono stati previsti specifici interventi di ingegneria naturalistica, mediante la ricostituzione dunale con l'utilizzo delle foglie spiaggiate di *Posidonia oceanica*, unitamente alle opere di rinaturazione con specie autoctone provenienti dalla raccolta, selezione e moltiplicazione di germoplasma autoctono.

ART. 5 QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

		IMPORTI IN €
A	IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	364.411,54
	Di cui:	
a 1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	353.797,61
a 2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	10.613,93

ART. 5.1 Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

ART. 5.2 Qualificazione dei lavori

ART. 5.2.1 Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a. per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b. la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Categoria	Classifica	Declaratoria sommara	Importo in €	%	Prevalente / scorporabile	Obbligo qualifica
OG 7	II	Opere di ingegneria naturalistica	183.362,39	100,00	Prevalente	SI
OG 13	III	Opere di ingegneria naturalistica	170.435,22	100,00	Scorporabile	SI

- c. le categorie riportate nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), sono individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- d. è ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 6 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

ART. 6.1 DURATA

La durata dell'appalto è stimata in circa 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

ART. 6.2 OPZIONI

Nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto agli stessi patti e condizioni (art. 106, comma 12, del Codice contratti pubblici), fermo restando che in nessun caso l'importo del contratto potrà superare l'importo massimo posto a base d'asta.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non

sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell'Appalto;
- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

ART. 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA ORGANIZZATIVA

A pena di esclusione, l'operatore deve possedere:

- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al punto 5 del presente disciplinare di gara;

ART. 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore ad euro 350.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice dei contratti pubblici). Il predetto fatturato trova giustificazione nella necessità di garantire la solidità finanziaria del soggetto partecipante, poiché in considerazione della durata del contratto e del livello dei servizi richiesti, è necessario assicurare la continuità del servizio sino alla sua naturale scadenza. Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto ed è tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e trasparenza. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
 - Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- b) Esecuzione di lavori analoghi, l'operatore economico dovrà fornire un elenco, per la categoria prevalente di n. 3 lavori;
e per la categoria scorporabile n. 3 lavori;
L'elenco deve contenere la descrizione del/dei lavoro/i; importi; date/periodo esecuzione; destinatari.
- c) A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E.,

di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o della consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quaranta per cento), riferito a alla categoria prevalente; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% riferito a ogni singola categoria. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nella categoria scorporabile ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alla lavorazione scorporabile non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile. A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto nell'articolo 94 del D.P.R. n. 207/2010. Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.

- d) L'operatore economico dovrà garantire all' interno del gruppo di lavoro la presenza di n. 3 figure di Operatore Subacqueo di cui almeno un OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) e un OSS (Operatore Scientifico Subacqueo). Le due figure professionali possono anche essere coincidenti, e dovranno documentare di aver svolto negli ultimi 3 anni attività nelle Aree Marine Protette

ART. 8.4 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dovrà dichiarare:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2. [solo nel caso in cui l'operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black list] di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";
3. di aver preso visione, mediante accesso di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell'intervento;
4. di essere in grado, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti;
5. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
6. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della partecipazione;
7. di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi.

ART. 9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e c) del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento deve presentare il D.G.U.E. delle imprese ausiliarie riportante le informazioni relative alla Parte II, sezioni A. e B, alla Parte III e alla Parte VI, oltre all'allegazione della seguente documentazione da inserire nella Busta A - Documentazione Amministrativa:

1. dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante: a) l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
2. dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Consorzio a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali e per quali attività contrattuali; c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
3. originale o copia autentica del Contratto sottoscritto digitalmente da ambo le parti in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento al fine dell'avvalimento. Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

ART. 10 SUBAPPALTO

Il subappalto **non** è consentito.

ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/impres_e_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
3. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai

sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria - a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta - la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 12 POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, ai sensi dell'art. 103, comma 7, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, dell'ente aderente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione dell'appalto. Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.

ART. 13 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo assistito e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

- a) Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, a pena di inammissibilità:
- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.;
 - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo comunica via pec all'indirizzo su indicato almeno con un giorno anticipo, la data in cui intende effettuare il sopralluogo. La comunicazione, con allegata carta di identità e certificato C.I.A.A. deve contenere:
l'indicazione della PEC dell'impresa, gli estremi dell'eventuale procura notarile e gli estremi del documento di riconoscimento del soggetto che effettua il sopralluogo.

La stazione appaltante, ove per improvvisa assenza del personale addetto, ovvero per l'elevato numero di richieste, potrà comunicare l'eventuale slittamento della data. In caso contrario, nel giorno stabilito dall'impresa si intende accettato senza alcuna conferma scritta. Lo stesso richiedente il giorno stabilito, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, prenderà visione dei luoghi e degli elaborati progettuali e, dopo la visita, ritirerà l'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante e copia del progetto esecutivo su supporto informatico;

- c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;

ART. 14 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del es., n. 1174 del 19 dicembre 2018 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara, per un importo corrispondente ad € 35,00. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la commissione di gara esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 15 CONTENUTO DELL'OFFERTA

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere così costituita:

- a. Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15.1;
- b. Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 15.2;
- c. Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 15.3.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare. Qualsiasi documento allegato dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo.

ART. 15.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente, dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
 - a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
 - b. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO D.G.U.E.

Il D.G.U.E. dovrà essere compilato avvalendosi del servizio messo gratuitamente a disposizione da parte della Commissione Europea in favore delle amministrazioni, degli

operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di tutte le altre parti interessate al seguente link: <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>, caricando il file.xml prodotto dalla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il D.G.U.E., il quale dovrà essere:

- compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico in formato pdf;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il D.G.U.E., inoltre, dovrà:

- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E., inoltre, dovrà:

- indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti.

C. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese, corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

D. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 45, CO. 2, LETT. B) E C), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

E. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.

alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co.1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo,

corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE". Si precisa che:

- i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

G. CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:

- a. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- b. la fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva dovranno essere emessi alternativamente:
 - o in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario;
 - o ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario;

- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

H. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento.

I. ATTESTAZIONE SOA

L'operatore economico dovrà inserire all'interno della Documentazione amministrativa, l'attestazione SOA in categoria e classe adeguata.

J. ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

L'operatore economico dovrà allegare a pena di esclusione, all'interno della Documentazione amministrativa, la scansione dell'attestato comprovante l'avvenuto sopralluogo, debitamente sottoscritto, rilasciato dall'incaricato.

K. ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dovrà allegare le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4 del presente disciplinare.

L. ELENCO DESCRITTIVO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA BUSTA.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "Soccorso Istruttorio", previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali "non sanabili" le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 15.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica» a) La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica, come specificati nel seguente prospetto:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: PESO 90/100

- 1) Proposte migliorative rispetto all'intero progetto posto a base di gara, che il concorrente si impegna a realizzare senza oneri aggiuntivi per l'Ente, finalizzate a migliorare le opere progettate e la fruibilità delle stesse, anche attraverso l'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e/o materiali innovativi ed ecocompatibili che, in coerenza con il predetto criterio, non comportino eccedenze planimetriche rispetto alle aree nella disponibilità della stazione appaltante, non costituiscano varianti sostanziali al progetto approvato, non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale autorizzata. Nonché le proposte qualitative per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e l'attività di monitoraggio. L'offerta tecnica deve essere illustrata per il seguente criterio attraverso una relazione descrittiva costituita da massimo numero 10 cartelle in formato A4 (la presenza di schede tecniche sarà conteggiata all'interno del numero massimo di cartelle) e massimo numero 3 elaborati grafici in formato A3.

DA 0 A 40 PUNTI

- 2) Proposte migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, inerenti gli interventi di tutela e riqualificazione dei sistemi dunali interessati da complessi e diffusi problemi di degrado e di erosione e che manifestano prioritarie esigenze di recupero, di rinaturazione e rimozione delle cause di criticità, all'interno del perimetro del SIC IT9150028 "Porto Cesareo". (intervento a terra).

Le proposte non devono comportare eccedenze planimetriche rispetto alle aree nella disponibilità della stazione appaltante, non costituiscano varianti sostanziali al progetto

approvato, non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale autorizzata. Nonché le proposte qualitative per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e l'attività di monitoraggio.

L'offerta tecnica deve essere illustrata per il seguente criterio attraverso una relazione descrittiva costituita da massimo numero 10 cartelle in formato A4 (la presenza di schede tecniche sarà conteggiata all'interno del numero massimo di cartelle) e massimo numero 3 elaborati grafici in formato A3.

DA 0 A 20 PUNTI

- 3) Proposte migliorative rispetto al progetto posto a base di gara inerenti alla realizzazione di una scogliera artificiale sommersa su fondale sabbioso all'interno del perimetro dell'AMP di Porto Cesareo e del SIC IT915001 "Palude del Capitano". (intervento a mare).

Le proposte non devono comportare eccedenze planimetriche rispetto alle aree nella disponibilità della stazione appaltante, non costituiscano varianti sostanziali al progetto approvato, non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale autorizzata. Nonché le proposte qualitative per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e l'attività di monitoraggio.

L'offerta tecnica deve essere illustrata per il seguente criterio attraverso una relazione descrittiva costituita da massimo numero 20 cartelle in formato A4 (la presenza di schede tecniche sarà conteggiata all'interno del numero massimo di cartelle) e massimo numero 3 elaborati grafici in formato A3.

DA 0 A 20 PUNTI

- 4) Tempo di realizzazione: riduzione, espressa in giorni naturali e consecutivi, del tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a decorrere dalla data di consegna dei lavori. All'offerta inerente il tempo di realizzazione verranno attribuiti fino ad un massimo di 5 punti, da assegnare con il seguente criterio: il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà formulato il minor tempo di realizzazione. A tutti gli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio determinato applicando la seguente formula aritmetica:

$$T_i = t_i / t_{\max} \times 5$$

ove

P_i = punteggi ditta i -esima (approssimativa alla seconda cifra dopo la virgola)

T_i = tempo ditta i -esima

Tmax = tempo minimo

DA 0 A 5 PUNTI

5) Certificazioni: Per le certificazioni in possesso delle concorrenti oltre a quelle obbligatorie per legge. Il punteggio massimo e' di 5 punti. La formula aritmetica applicata:

$Nc: 5 \times \text{il } N_{\text{tot}}$.

DA 0 A 5 PUNTI

Note per la predisposizione dell'offerta tecnica in funzione della valutazione da parte della commissione di gara.

1. Nell'offerta tecnica dovrà essere inserito il computo metrico non estimativo (*senza prezzi*) rinveniente dal progetto esecutivo e contenente le eventuali migliorie offerte dal concorrente senza oneri aggiuntivi per la S.A. Il Computo metrico non estimativo va inserito nella Busta "Offerta tecnica". Le migliorie proposte non conformi a quanto riportato, e/o non funzionali al progetto, saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni aggiuntive non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni cartella (foglio); lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente in modo da non permetterne la manomissione senza lasciare segni evidenti, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. X di Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;
2. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, almeno dall'operatore economico capogruppo;
 3. Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a. esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate di ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - b. Prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - c. sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - d. Interferiscono con sedimi di proprietà integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
4. l'Offerta Tecnica non può:
- a. rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
 - b. comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - c. contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
5. Nella "BUSTA B: Offerta Tecnica" devono essere contenuti gli elaborati grafici e descrittivi che il concorrente riterrà opportuni relativi alle eventuali proposte migliorative del progetto posto a base di gara. Tutti i documenti che l'impresa ritiene di presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in maniera chiara e dettagliata, andranno presentati in un'unica copia in formato pdf firmato digitalmente e dovranno essere sottoscritti da tecnico laureato ed abilitato ed iscritto all'Albo Professionale previsto dalla legislazione del paese di appartenenza e dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, devono essere sottoscritti da tutti gli operatori economici raggruppati.
6. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'Appalto.
7. L'aggiudicatario assume ogni onere relativo all'offerta migliorativa ivi compreso tutte le eventuali richieste di elaborati aggiuntivi che si rendessero necessarie per integrare il progetto esecutivo con le migliorie e per la validazione dello stesso, nonché gli oneri integrativi per la direzione dei lavori delle stesse.

8. A garanzia delle opere aggiuntive la cauzione definitiva dovrà tener conto anche dell'importo delle migliorie.

ART. 15.3 - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La busta "C - Offerta economica" (Documentazione da inserire nella busta C).

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016.

Offerta di prezzo (Peso 10). L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui all'articolo 5, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- a. il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere, il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b. l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei propri costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c. limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016: c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo; c.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa. La dichiarazione dovrà essere redatta, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare, in bollo, firmata digitalmente a pena di esclusione.
 - in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
 - in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
 - in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice.
- d. Si precisa che le documentazioni non in regola con la legge sul bollo, saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma verranno assoggettate, con spese a carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate. Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide le offerte che complessivamente superino l'importo indicato quale base d'asta nel bando.

ART. 16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso tramite corriere o mediante consegna a mano nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 presso la sede del Consorzio dell'Area Marina Protetta, in via Alessandro Manzoni, n. 30.

Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12/03/2021 esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta siglata nella quale sarà indicato il numero di protocollo in ingresso attestante la data di arrivo e l'ora di ricezione del plico. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente l'attestazione del giorno e dell'ora di consegna del plico apposta dal personale addetto.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura: CIG 861780232F PROCEDURA APERTA per i lavori relativi agli "Interventi per la Tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina" relativo all'intervento "POR PUGLIA 2014-

2020 - ASSE VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.5 e 6.5.1” - SCADENZA OFFERTE: 12/03/2021 - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, CIG e CUP e la dicitura rispettivamente:

1. BUSTA A - Documentazione amministrativa;
2. BUSTA B - Offerta tecnica;
3. BUSTA C - Offerta economica.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e potranno essere redatte secondo i modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet <http://www.ampportocesareo.it/> “Avvisi pubblici”.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, la Stazione appaltante attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Dal momento della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta è facoltà del RUP chiedere alla Stazione appaltante il supporto del seggio di gara istituito ad hoc, per la verifica della documentazione amministrativa.

ART.17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti su 90. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

ART. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'art. 15.2.

ART. 17.2 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il metodo di calcolo del punteggio totale che sarà impiegato dalla commissione di gara è il metodo aggregativo compensatore [cfr linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI].

Il punteggio è dato dalla seguente formula

Dove:

P_i = punteggio concorrente i -esima;

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

ART. 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle tabelle riportate nel precedente paragrafo 15.2 è attribuito, in maniera discrezionale, da ciascun commissario un coefficiente variabile da zero ad uno così come riportato nella tabella sottostante (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V).

Giudizio	Coef.	Criteri di giudizio
Elevato	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Inadeguato	0,00	Nessuna rispondenza

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate in relazione ai criteri/subcriteri presenti nel disciplinare. Terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub - criteri e sub - pesi, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Non è prevista la doppia riparametrazione.

Fatto ciò per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all'offerta.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

ART. 17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula (biliniare).

Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai/Asoglia$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}})/(A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i – esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i – esimo

A_{soglia}

= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$$X = 0,90$$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

ART. 18 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 15/03/2021.

Le offerte dovranno essere trasmesse tramite corriere o mediante consegna a mano.

ART.19 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente e saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da RUP, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando, le successive sedute pubbliche verranno comunicate via PEC agli operatori economici. A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante. Il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

1. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle "Offerte" tempestivamente presentate;
2. in seduta pubblica, all'apertura delle "Offerte" e all'apertura delle "Buste" contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;
3. in seduta pubblica, valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei;
4. in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'Offerta Tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, dandone atto nel verbale.

5. in seduta riservata, la Commissione di gara attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara.
6. in seduta pubblica, la Commissione procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica delle ditte ammesse;
7. in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle imprese e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte;
8. in seduta pubblica, dare lettura dei ribassi percentuali offerti e quindi ad assegnare il punteggio relativo al prezzo;
9. in seduta pubblica, a dare lettura del tempo massimo di esecuzione dei lavori proposto dal concorrente e quindi ad assegnare il relativo punteggio;
10. in seduta pubblica, alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
11. All'esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente "all'offerta tecnica". Qualora i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio, delle predette operazioni verrà redatto Verbale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

ART.20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione

all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. In attesa dell'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia), si potrà stipulare il contratto fatto salvo il rilascio dell'informativa liberatoria da parte della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

ART. 21 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'ammontare complessivo del corrispettivo dell'Appalto. Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto

contrattuale e sarà restituita dall'Impresa dopo la liquidazione dell'ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l'impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.

ART. 22 CLAUSOLE RISOLUTIVE

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto del Consorzio, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00;
- d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale il Consorzio dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Consorzio - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il Consorzio si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 23 ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Lecce, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. Puglia. Ai sensi dell'articolo 204, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 120, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza degli stessi. Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso.

ART. 25 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale d'appalto ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento è il dott. Paolo D'Ambrosio.

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Paolo D'Ambrosio
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..*